



---

# REGIONE MOLISE

---

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

---

Legge	<b>LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 28.</b>
Bollettino	<b>BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 23 del 15 novembre 2003</b>
Titolo	<b>Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (FINMOLISE - S.p.A.).</b>
Argomento	<b>Enti sub-regionali o a partecipazione regionale</b>
Oggetto	<b>Disciplina delle finalità e funzioni della FINMOLISE S.p.A.</b>
Abrogazioni	<b>L.R. 24 MARZO 1979, N°11 - L.R. 22 MARZO 2000, N°16</b>
Riferimenti	<b>L.R. 24 MARZO 1979, N°11</b>

---

## **Art. 1 (Natura giuridica)**

1. La Società per Azioni, denominata: "Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise", in forma abbreviata: "FINMOLISE - S.p.A.", costituita ai sensi della legge regionale 24 marzo 1979 n. 11, è disciplinata, quanto alle sue finalità e funzioni, dalla presente legge.
2. Oltre la Regione Molise, possono essere soci della "FINMOLISE - S.p.A.": gli enti pubblici, anche economici, le società, gli enti associativi e gli organismi internazionali.
3. Alla Regione Molise deve comunque essere riservata la maggioranza assoluta delle azioni della Società.

## **Art. 2 (Finalità)**

1. La "FINMOLISE - S.p.A.", opera nelle materie di interesse regionale di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione allo scopo di contribuire a promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise e si pone come uno degli strumenti di attuazione della politica di programmazione economica regionale. Opera inoltre quale centro di coordinamento, raccordo, propulsione ed attuazione dell'attività finanziaria promossa dalla Regione Molise, gestendo ed erogando fondi propri o da reperire sul mercato nonché le provvidenze, i fondi e i finanziamenti disposti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie.
2. Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la

commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, l'internazionalizzazione, il consolidamento economico e finanziario, l'accesso al mercato dei capitali nazionali ed esteri, la cooperazione e l'integrazione con imprese e gruppi imprenditoriali anche esteri, nonché joint-venture anche all'estero, purché relative ad attività che, per indotto, possano risultare utili allo sviluppo regionale. Detti interventi possono essere diretti in favore di iniziative di qualsiasi settore produttivo, riconducibili ad imprese con sede operativa e legale nella Regione Molise, nonché in favore di attività tendenti a potenziare lo sviluppo del lavoro autonomo e della libera professione esercitati nella regione.

### **Art. 3 (Criteri operativi)**

1. La "FINMOLISE - S.p.A." opera, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, adottando i modelli organizzativi più adeguati alle sue finalità istituzionali ed imprenditoriali.

2. Per l'attuazione dei predetti fini, la "FINMOLISE - S.p.A." si avvale di mezzi finanziari propri o reperiti sul mercato, nonché di mezzi messi a disposizione da terzi, per effetto di incarichi fiduciari disciplinati da apposite convenzioni.

3. La "FINMOLISE - S.p.A.", può operare anche per conto della Regione Molise, degli enti sub-regionali, delle agenzie regionali, di altri enti pubblici, delle società miste a partecipazione pubblica o di imprese, sulla base di apposite convenzioni e con mezzi messi a disposizione dai predetti soggetti.

### **Art. 4 (Interventi della gestione)**

1. La "FINMOLISE - S.p.A.", pone in essere tutte le iniziative e le attività necessarie per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge, tra le quali:

- a) l'assunzione di partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee, attraverso qualsiasi strumento previsto dal codice civile, in imprese aventi natura giuridica di società di capitali, società cooperative, consorzi, società miste, che svolgano, sul territorio regionale, attività in armonia con le linee tracciate dalla programmazione regionale;
- b) la prestazione di assistenza e consulenza finanziarie, prioritariamente destinate alla creazione di capitale di esercizio ed alle ricapitalizzazioni, mediante finanziamento o prestazione di garanzie, anche fidejussorie, in favore di imprese di qualsiasi natura giuridica e di lavoratori autonomi con sede operativa e legale nella Regione Molise;
- c) la locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare ad imprese di qualsiasi natura giuridica, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli enti pubblici, ai loro consorzi, alle società miste, anche con agevolazioni derivabili dalle leggi comunitarie, statali e regionali;
- d) l'attività di cessione ed acquisto dei crediti di impresa - factoring;
- e) la fornitura di servizi ed incentivi reali per le imprese ed i lavoratori autonomi;

- f) il concorso finanziario alla creazione o al potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse regionale;
- g) l'assistenza e consulenza finanziarie in favore di imprese operanti sul territorio regionale, che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva in conformità alle indicazioni della programmazione regionale, ivi comprese le aziende agricole che realizzino piani di miglioramento, riconversione, ristrutturazione aziendali e progetti di integrazione delle fasi produttive delle filiere agricole ed agroalimentari;
- h) l'organizzazione di operazioni di project financing e di venture capital;
- i) l'assistenza finanziaria negli interventi di innovazione di prodotto e di processo e di certificazione di qualità;
- l) la preparazione di progetti sperimentali riservati allo start-up delle imprese innovative ed a forte potenziale di sviluppo economico-occupazionale e di indotto produttivo;
- m) l'affiancamento, la consulenza tecnica, amministrativa, organizzativa, commerciale ed il sostegno finanziario alle imprese, singole o consorziate, che svolgano attività dirette a realizzare gli obiettivi della programmazione regionale;
- n) la valorizzazione e diffusione dell'innovazione tecnologica e della new-economy;
- o) la ricerca, la mobilitazione, la diffusione di informazione sulle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per il finanziamento di piani, programmi e progetti di interesse regionale;
- p) l'animazione e l'assistenza dei processi di internazionalizzazione delle imprese;
- q) la predisposizione di operazioni di corporate finance, per il reperimento di fonti di finanziamento e di programmi di sviluppo delle imprese;
- r) il sostegno tecnico-finanziario alla commercializzazione ed esportazione di prodotti;
- s) la promozione del contenimento dei consumi energetici e dello sviluppo di fonti alternative;
- t) l'assistenza tecnica e finanziaria agli enti locali, alle agenzie ed agli enti regionali, per iniziative di sviluppo economico o di interesse sociale;
- u) l'analisi e ricerche sul sistema socio-economico regionale;
- v) la ricerca di nuovi partner imprenditoriali per le imprese regionali.

2. La "FINMOLISE - S.p.A.", può svolgere anche altre attività non rientranti in quelle esemplificativamente indicate nel comma precedente purché strumentali al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche a seguito di specifici incarichi fiduciari della Regione Molise o di altri enti e soggetti pubblici o di società miste a partecipazione pubblica, agenzie ed imprese, nonché dei centri di assistenza autorizzati (CM) secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001, previo compenso da fissarsi con apposite convenzioni.

## **Art. 5 (Servizi di tesoreria)**

1. L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972 n. 5, avente ad oggetto: "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Molise", è così modificato: "Il servizio di tesoreria viene affidato dalla Giunta regionale, con apposita convenzione ed a seguito di licitazione privata, ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca di interesse nazionale o ad altra azienda di credito esercenti attività nel territorio della Regione, nonché alla Finanziaria regionale".
2. La "FINMOLISE - S.p.A.", può assumere e gestire, quale soggetto iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari, servizi di tesoreria per conto di enti pubblici territoriali, inclusa la Regione Molise e di altri enti pubblici e privati.
3. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma precedente, la Regione Molise concorre a sviluppare la dotazione delle più adeguate risorse finanziarie, tecnologiche, umane ed organizzative della Società.
4. In caso di aggiudicazione dei servizi di cui al comma 2, il fondo, eventualmente previsto in base a convenzioni stipulate con gli enti pubblici committenti, per la promozione di attività sociali, culturali, umanitarie, artistiche e simili, viene destinato ad organizzazioni del terzo settore nel rispetto delle linee guida contenute nella programmazione regionale del settore.

## **Art. 6 (Modalità di intervento)**

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la "FINMOLISE - S.p.A.", può compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385.
2. Per tutte le forme di intervento previste, la "FINMOLISE - S.p.A.", deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso i soggetti finanziariamente assistiti.
3. Relativamente alle partecipazioni, la "FINMOLISE - S.p.A." deve garantirsi l'adozione di adeguati modelli di corporate governance anche attraverso l'inserimento di esperti di sua fiducia negli organi sociali o direzioni delle società interessate. Gli esperti dovranno essere scelti fra professionisti di comprovata esperienza, che abbiano maturato per almeno un triennio funzioni dirigenziali o manageriali presso pubbliche amministrazioni, enti o società pubbliche o private, nonché aziende di credito operanti a livello nazionale. Gli stessi non potranno essere scelti, comunque, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del personale della finanziaria regionale.
4. La partecipazione in ciascuna azienda di cui alla lettera a) dell'art. 4 non può superare la misura del trentacinque per cento del patrimonio netto della società interessata, anche sotto forma di sovrapprezzo. Tale limite potrà essere superato in

presenza di adeguate forme di garanzia contestualmente alla finalizzazione di impegno di riacquisto da parte degli altri soci.

5. Finanziamenti e fidejussioni direttamente concessi a società collegate, a termini delle lettere b), g) ed i) dell'articolo 4, devono essere limitati nel tempo e coperti da garanzie reali dell'azienda o da controgaranzie reali o personali dei soci di maggioranza per la quota percentuale eccedente la partecipazione della "FINMOLISE - S.p.A.". La "FINMOLISE - S.p.A." non è tenuta a richiedere le garanzie reali o personali ai soggetti di cui all'art. 4, lettera b), per gli interventi finanziari relativi a iniziative di importo unitario non superiore a venticinquemila euro e purché l'ammontare complessivo, risultante tempo per tempo, non sia superiore a centomila euro.

6. L'insieme degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, a favore di una sola azienda e di un gruppo di aziende tra loro collegate, non può superare, al netto di eventuali residui di interventi già effettuati, il quindici per cento del patrimonio netto della "FINMOLISE - S.p.A.", risultante dall'ultimo bilancio approvato.

7. Limitatamente agli altri interventi di cui alla lettera g) dell'art. 4, il limite previsto al precedente comma è del venti per cento del patrimonio netto.

#### **Art. 7 (Disinvestimento delle partecipazioni)**

1. Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte ha luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione. In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione possono essere detenute anche per un periodo superiore.

2. Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 può essere assicurato attraverso l'ottenimento di impegno di acquisto della durata massima di dieci anni da parte dei soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, della partecipazione della "FINMOLISE - S.p.A.".

3. La "FINMOLISE - S.p.A.", potrà inoltre concedere ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, appropriati diritti di prelazione od opzione sul rilievo della propria partecipazione. I diritti di opzione sono limitati di norma ad un massimo di cinque anni.

4. Il disinvestimento delle partecipazioni potrà essere rafforzato anche mediante specifiche previsioni di accordi parasociali volti alla cessione congiunta dell'impresa assistita.

#### **Art. 8 (Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale della "FINMOLISE - S.p.A.", viene fissato in Euro 8.219.000,00 e suddiviso in numero 8.219 azioni del valore nominale unitario di Euro 1.000,00.

2. I successivi aumenti di capitale sono approvati dalla Giunta regionale.

3. Ogni aumento di capitale deve essere disposto ed attuato in modo che la partecipazione di soggetti diversi dalla Regione sia contenuta, complessivamente, entro la misura del 49% del capitale sociale.

### **Art. 9 (Obbligazioni)**

1. La "FINMOLISE – S.p.A." può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2412 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Le obbligazioni emesse dalla "FINMOLISE – S.p.A." possono essere, secondo quanto stabilito con legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Molise nei limiti delle disponibilità di bilancio.

### **Art. 10 (Rapporti con la Regione Molise)**

1. La "FINMOLISE – S.p.A." è tenuta a presentare alla Giunta regionale, che ne cura la trasmissione al Consiglio:

- a) entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con il "Programma di sviluppo economico della Regione" in vigore;
- b) rendiconti periodici, secondo modalità stabilite nelle specifiche convenzioni, degli interventi eseguiti per conto della Regione Molise;
- c) entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio del decorso esercizio, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

### **Art. 11 (Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione)**

1. La Regione sarà rappresentata nell'Assemblea dei soci della "FINMOLISE - S.p.A." dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.

2. La "FINMOLISE – S.p.A." è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri, compreso il Presidente.

3. Alla Regione spetta la designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione in proporzione alla partecipazione azionaria posseduta, arrotondando il numero dei membri all'unità superiore. Per la nomina dei suddetti componenti, è assicurata la rappresentanza della minoranza nella misura di un terzo dei componenti ad esclusione del Presidente che sarà designato secondo quanto stabilito nel successivo comma 5.

4. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza ed onorabilità tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio e finanziario mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di intermediario finanziario;
- c) attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non abbiano attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di significative risorse economiche-finanziarie.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Deve essere scelto secondo criteri di professionalità, competenza ed onorabilità fra persone che abbiano maturato per almeno un quinquennio i requisiti indicati al precedente comma.

6. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

7. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio stesso.

8. Se nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

9. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della "FINMOLISE – S.p.A." coloro che abbiano conflitti di interessi e liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la "FINMOLISE - S.p.A." presti assistenza di qualsiasi forma nonché coloro che si trovino nelle situazioni impeditive previste dall'art. 3 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n.516.

## **Art. 12 (Sindaci)**

- 1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
- 2. Il Consiglio regionale designa due sindaci effettivi ed uno supplente da scegliersi tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori dei conti presso il Ministero della Giustizia.
- 3. L'Assemblea provvede alla nomina del Presidente del Collegio sindacale nella persona del sindaco effettivo scelto con decreto del Presidente della Giunta regionale tra quelli designati dal Consiglio regionale.

## **Art. 13 (Compensi agli amministratori)**

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A." è dovuta un'indennità di carica non superiore al 30% di quella stabilita, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise. Per il Presidente del Consiglio di amministrazione tale indennità è pari al doppio di quella prevista per gli amministratori.

2. Per ogni assenza che non sia dovuta a grave, motivato e comprovato impedimento od impegno istituzionale, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta in maniera proporzionale al numero delle sedute del mese.

#### **Art. 14 (Norma finanziaria)**

1. Con la legge del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 è inserito nella u.P.B. n. 212, denominata: "Pianificazione e sviluppo industriale" un fondo di rotazione pluriennale da assegnare alla "FINMOLISE - S.p.A." con una dotazione di competenza e di cassa di Euro 2.582.284,49 da iscriversi su specifico capitolo, con prelievo di pari importo dalla u.P.B. n. 800, denominata: "fondi speciali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi".

2. Relativamente all'esercizio finanziario 2004 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

#### **Art. 15 (Adeguamento dello statuto)**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A." acquisito il parere favorevole della Giunta regionale, sottopone all'assemblea dei soci il nuovo statuto societario conforme alla presente legge. In caso d'inerzia del Consiglio di amministrazione, alla predisposizione del nuovo statuto societario ed alla sua sottoposizione all'approvazione dell'assemblea dei soci provvede il Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 16 (Norme transitorie)**

1. Gli interventi già deliberati dalla Giunta regionale ma ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono applicabili fino alla loro naturale scadenza.

2. Per le partecipazioni già detenute dalla "FINMOLISE - S.p.A." il limite percentuale di partecipazione deve intendersi libero.

3. Gli attuali organi sociali rimangono in carica fino alla data di approvazione del nuovo statuto della "FINMOLISE - S.p.A." di cui al precedente articolo.

**Art. 17**  
**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

**Art. 18**  
**(Pubblicazione)**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

---